

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E SERVIZI ACCESSORI AFFERENTI I LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELL'ALA NORD DEL CASTELLO SFORZESCO (EX BIBLIOTECA BRAIDENSE). (INTERVENTO FINANZIATO NELL'AMBITO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DI REGIONE LOMBARDIA A VALERE SU FONDI FESR 2021-2027)

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 1333/2023 questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di cui all'oggetto. Si segnala che i lavori oggetto dei servizi tecnici dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 ottobre 2017, nonché dovranno essere conformi ai criteri contenuti nella "Guida Operativa Per Il Rispetto Del Principio Di Non Arrecare Danno Significativo All'ambiente (cd. DNSH)", adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo ww.ariaspa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla *pubblicazione del bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Vigevano [codice NUTS ITC48]

CIG A00DF77986 - CUI S85001870188202300013 - CUP I54D22002780006

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Clara Mascherpa mail cmascherpa@comune.vigevano.pv.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Anna Lucia Carella della CDC di Vigevano in funzione aggregativa tra enti mail acarella@comune.vigevano.pv.it.

L'amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Vigevano

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II n. 30 27029 Vigevano (Pavia)

Sito internet: <https://www.comune.vigevano.pv.it/>

PEC: protocollovigevano@pec.it

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Clara Macherpa

Contatto: tel. 0381299323 mail: cmascherpa@comune.vigevano.pv.it

La presente procedura di gara viene gestita dalla Centrale di Committenza tra i Comuni di Vigevano, Abbiategrasso e Parabiago.

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, n. 25, 27029 Vigevano (Pavia)

Il Responsabile Unico del procedimento per la fase di affidamento è dott.ssa Anna Lucia Carella

Sito internet: <https://www.comune.vigevano.pv.it/>

PEC: protocollovigevano@pec.it

Contatto: tel. **0381299383** mail: acarella@comune.vigevano.pv.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La CdC gestisce la procedura di gara utilizzando SINTEL, sistema al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Guide per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

È possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. Gli operatori di SINTEL sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. Alla Sezione "Strumenti di supporto"/"Domande frequenti", del sito internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti> sono, inoltre, disponibili le "Domande Frequenti", che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- (i) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- (ii) utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "Guide per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una

durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica minima di seguito indicata e, in ogni caso, conforme a quella richiesta da ARIA S.p.A. per il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SINTEL. Gli operatori possono acquisire le necessarie informazioni circa la dotazione tecnica ed informatica richiesta ARIA S.p.A. nel manuale denominato "*Requisiti per l'accesso alle piattaforme Sintel Neca*", consultabile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

Resta inteso che è onere degli operatori economici interessati, in attuazione del principio di autoresponsabilità, consultare costantemente il sito web di ARIA S.p.A. e relativa Piattaforma SINTEL al fine di verificare aggiornamenti o modifiche alle modalità, anche tecnico-informatiche, necessarie per accedere alla suddetta piattaforma e quindi partecipare alla presente procedura di gara.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Si rammenta che **per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL**, così come disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale di ARIA S.p.A. all'indirizzo internet www.ariaspa.it nell'apposita sezione. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso credenziali CIE (Carta d'Identità Elettronica), attraverso IdPC, oppure utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e i relativi allegati:
 - MOD 1.a Domanda di partecipazione
 - MOD_1.b_ Marca da bollo
 - MOD_2 DGUE
 - MOD_3 Dichiarazione integrativa al DGUE
 - MOD_4 Dichiarazione RTI/consorzi/GEIE non ancora costituiti
 - Allegato 3 “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL” liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>
 - Allegato 4 “Manuale per la partecipazione alle gare” liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>
- c) schema di contratto d'appalto calcolo dei corrispettivi

- d) Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (DM 17/06/2016)
- e) Patto di integrità del Comune di Vigevano;
- f) Informativa per la privacy del Comune di Vigevano.
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, contenute nelle "Guide per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" liberamente consultabili e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>
- h) Ulteriore documentazione tecnica

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale del Comune di Vigevano e della centrale di Committenza di Vigevano nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.comune.vigevano.pv.it/> e nell'area pubblica del portale della centrale unica di committenza regionale Aria www.ariaspa.it "bandi sulla piattaforma SINTEL".

In caso di discordanza tra la documentazione di gara presente sulla piattaforma SINTEL e sul profilo della Centrale di Committenza, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul profilo della Centrale di Committenza.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della piattaforma SINTEL riservata alla richiesta di chiarimenti per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", nell'interfaccia "Dettaglio" della singola procedura di gara (**termine entro cui presentare richieste ore 12:00 del 9/10/2023**). Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né con altre modalità.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (**termine ultimo 13/10/2023**), mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale <https://www.comune.vigevano.pv.it/> (portale Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni della piattaforma SINTEL e del profilo del Comune al fine di avere evidenza delle risposte ai chiarimenti ed evitare così, in ragione del più ordinato svolgimento della procedura, superflue duplicazioni di richieste e risposte.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma SINTEL e sono accessibili nella sezione denominata "Comunicazioni procedura" della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico, in attuazione del principio di autoresponsabilità, prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare

l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Ogni ulteriore comunicazione avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 c. 1 lett. g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e servizi accessori afferenti i lavori di recupero e rifunionalizzazione dei corpi di fabbrica che costituiscono l'ala Nord del Castello Sforzesco, occupati, fino a qualche anno fa, dalla Biblioteca Nazionale Braidense, alle condizioni contenute nello Schema di contratto.

L'intero ambito interessato dalle opere da progettare è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, essendo il territorio comunale ricadente nel perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle caratteristiche del servizio richiesto, dalle quali discende una imprescindibile esigenza di unitarietà di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Di seguito vengono individuati i dati relativi alle prestazioni oggetto dell'appalto, stabiliti in conformità al D.M. 17 giugno 2016:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grad o Com pless ità <<G >>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codic e	Descrizione			
EDILIZIA	E.22.1	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico</i>	1,55	1.753.000,00	6,1804402000%

		<i>soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza Distinta: 1</i>			
EDILIZIA	E.18.2	<i>Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto Distinta: 2</i>	0,95	200.000,00	10,5785828300%
STRUTTURE	S.04.3	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. Distinta: 3</i>	0,90	200.000,00	10,5785828300%
IMPIANTI	IA.01.4	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio Distinta: 4</i>	0,75	154.000,00	11,4137908400%
IMPIANTI	IA.02.5	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico Distinta: 5</i>	0,85	425.000,00	8,6058881500%

IMPIANTI	IA.03. 6	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice Distinta: 6</i>	1,15	488.000,00	8,3043487600%
----------	-------------	---	------	------------	---------------

Totale stimato delle opere: € 3.220.000,00. Dall'importo anzidetto è esclusa l'IVA.

L'importo del corrispettivo è stato determinato in conformità all'art. 1.2 dell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023, che rinvia per le prestazioni professionali ulteriori alle prestazioni di progettazione, tra cui si annoverano appunto le prestazioni di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, al D.M. 17 giugno 2016, tuttora vigente. Si allega il dettaglio relativo ai conteggi sopra riportati.

3.5 Si precisa che:

- tutte le restanti prestazioni, necessarie anche ai fini dell'ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni e al rispetto di tutti gli adempimenti di legge, ivi compresi eventuali incontri e/o adempimenti conseguenti a richieste di integrazioni che perverranno in sede di verifica del progetto ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023, si intendono comprese nei corrispettivi sopra indicati;
- le prestazioni sopra indicate sono comprensive di rimborso spese.
- il corrispettivo è inoltre comprensivo di eventuali oneri aggiuntivi per l'adeguamento dei livelli progettuali – anche qualora già consegnati al Comune – ad eventuali Criteri Ambientali Minimi che dovessero essere emanati/aggiornati prima dell'approvazione da parte del Comune dei progetti presentati e, comunque, fino a 120 gg successivi alla consegna del progetto esecutivo;
- le indicazioni contenute nella tabella che precede devono essere tenute in considerazione ai fini della costituzione dei raggruppamenti temporanei;
- il pagamento del corrispettivo avverrà secondo quanto indicato nello schema di contratto (All.3) allegato al presente disciplinare.
- il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Trattandosi di un servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, l'importo del costo del lavoro e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto

dell'art. 41, commi 13, e 14 e dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, non sono determinabili dalla stazione appaltante. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. L'importo calcolato come corrispettivo è pari ad Euro 396.901,51, oltre contributi previdenziali, e IVA. Considerato che il quadro economico dell'intervento come approvato da regione Lombardia prevede il limite del 12%, calcolato sull'importo dei lavori, per le prestazioni di servizi tecnici di ingegneria ed architettura ed indagini diagnostiche, incluso contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. 4%, l'importo a base di gara viene definito in Euro 337.366,28, oltre contributi previdenziali, e IVA.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio tecnico di progettazione D.L. e coordinamento della sicurezza		P	309.316,28
2	Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori		S	28.050,00
A) Importo a base di gara				

Gli importi si intendono al netto di IVA e di contr. Previdenziale.

L'appalto è finanziato con intervento finanziato nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile di regione Lombardia a valere su fondi FESR 2021-2027.

3.1. DURATA

La predisposizione degli atti progettuali, nonché la formulazione delle relazioni e degli elaborati finalizzati al rilascio dei nulla osta, pareri e autorizzazioni di legge, dovrà avvenire entro il termine massimo di 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell'esecuzione **del servizio** in conformità a quanto previsto dall'art. 19 Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti scadenze intermedie, aventi carattere tassativo, a partire dalla comunicazione di affidamento del servizio:

- i. Prestazioni e i servizi integrativi che riguardano aspetti propedeutici alla progettazione esecutiva e aggiornamento dello studio biblioteconomico: entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio;
- ii. Consegna elaborati progettuali per ottenimento nulla osta Soprintendenza APAB e autorizzazione paesaggistica: entro 50 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio;
- iii. Consegna elaborati progettuali per ottenimento parere su progetto ai fini antincendio ex DM 151/2011: entro 50 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio;
- iv. Consegna progetto esecutivo: entro 105 giorni dall'avvio dell'esecuzione del servizio.
- v. Durata della D.L. in funzione dei tempi stabiliti dal Capitolato speciale d'appalto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in

diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie settore ATECO: attività professionali, scientifiche e tecniche.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La presentazione dell'offerta può avvenire da parte degli operatori economici di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023 e più precisamente:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, come disciplinato dall'art. 66, comma 1, lettera e) D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, naturali e consecutivi dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici interessati possono presentare offerta, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice, per quanto compatibili.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici interessati che intendono partecipare nella forma del raggruppamento temporaneo possono presentare offerta secondo le seguenti due modalità:

- raggruppamento temporaneo già costituito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; oppure
- nella forma del raggruppamento temporaneo da costituire in vista dell'aggiudicazione della procedura di gara.

In entrambi i casi, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del Codice, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà essere presentato un impegno, sottoscritto da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento, a conferire il suddetto mandato ad uno di essi che assumerà il ruolo di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto degli altri operatori.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTP o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici interessati a formulare offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- (i) assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- (ii) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (iii) assenza di ragioni comportanti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico interessato.

In caso di concorrente costituito da un consorzio stabile, i suddetti requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalla/e consorziata/e esecutrice/i e dalla/e consorziata/e che presta i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 67 comma 3 del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità del Comune di Vigevano e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 in tema di irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità

Tale meccanismo può operare sia per circostanze verificatesi prima della presentazione dell'offerta oppure anche successivamente a tale momento. Il primo caso è regolato dal comma 3 dell'art. 96 del Codice dei contratti pubblici, mentre il secondo caso è regolato dal comma 4 dell'art. 96 del menzionato Codice dei contratti pubblici. A tal fine possono rilevare il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La valutazione delle misure adottate e comunicate dall'operatore economico viene effettuata in contraddittorio e tiene conto dei parametri indicati nel comma 6 dell'art. 96 del Codice dei contratti pubblici. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute intempestive o insufficienti, la stazione appaltante ne darà motivata comunicazione all'operatore economico, disponendo l'esclusione della relativa offerta.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso di concorrenti in forma di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, si applica l'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si ricorda che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, è necessario prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri commerciali. Limitatamente agli Operatori economici costituiti in forma societaria, di consorzio stabile o altra forma consortile con attività esterna, ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile, oppure di G.E.I.E., è richiesta l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: il requisito di cui al precedente periodo è dimostrato mediante l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri professionali: ai professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, o come appartenenti a società di professionisti o a società di ingegneria, è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale di rispettiva pertinenza.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: il requisito di cui al precedente periodo è dimostrato secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova del requisito di iscrizione ai competenti ordini professionali, sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione l'iscrizione negli albi. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Fermo restando quanto previsto ai paragrafi che precedono, gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno possedere i requisiti di idoneità di cui alla parte V dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- (i) professionista singolo (art. 34 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023):
 - a. essere in possesso del titolo di studio richiesto per la prestazione svolta, come richiesto nel presente disciplinare
 - b. essere abilitato all'esercizio della professione nonché essere iscritto, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto
- (ii) studio associato, con riferimento al professionista o ai professionisti associati che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione (art. 34 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023):
 - a. essere in possesso del titolo di studio richiesto per la prestazione svolta, come richiesto nel presente disciplinare
 - b. essere abilitato all'esercizio della professione nonché essere iscritto, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- (iii) società di professionisti (art. 35 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023):
 - a. organigramma aggiornato conforme all'art. 35 c. 1 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;
 - b. con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:

- (i) essere in possesso del titolo di studio richiesto per la prestazione svolta, come richiesto nel presente disciplinare;
 - (ii) essere abilitato all'esercizio della professione nonché essere iscritto, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto
- (iv) società di ingegneria (art. 36 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023):
 - a. organigramma aggiornato conforme all'art. 36 c. 5 e 6 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;
 - b. direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 c. 1 e segg. dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;
 - c. con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - (iii) essere in possesso del titolo di studio richiesto per la prestazione svolta, come richiesto nel presente disciplinare
 - (iv) essere abilitato all'esercizio della professione nonché essere iscritto, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto
- (v) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura (art. 37 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023):
 - a. ricomprendere nell'oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
 - b. organigramma aggiornato conforme all'art. 37 c. 2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;
 - c. direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 c. 3 e segg. dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023;
 - d. con riferimento al professionista o ai professionisti che svolgeranno le prestazioni oggetto di affidamento, il cui nominativo/i dovrà essere indicato in sede di domanda di partecipazione:
 - (i) essere in possesso del titolo di studio richiesto per la prestazione svolta, come richiesto nel presente disciplinare
 - (ii) essere abilitato all'esercizio della professione nonché essere iscritto, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto
- (vi) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE (art. 38 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023):
 - a. i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, in capo rispettivamente alle società di professionisti e di società di ingegneria costituenti il raggruppamento devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE
 - b. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneri. Anche in forma mista, devono essere formati da no meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
- (vii) Raggruppamenti temporanei (art. 39 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023)

- a.** Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, in capo rispettivamente alle società di professionisti e di società di ingegneria costituenti il raggruppamento temporaneo devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 34 c. 1 dell'allegato II.12 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato delle attività di progettazione, il servizio dovrà essere espletato da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali di seguito richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive competenze professionali, ai sensi dell'art. 65, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Sono quindi richiesti i seguenti requisiti di idoneità di cui all'Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici:

- a.** diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente. Trattandosi di immobile di interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali, la progettazione architettonica (ivi inclusa l'integrazione tra le prestazioni specialistiche) è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537);
- b.** relativamente alle opere strutturali diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Ingegneria;
- c.** relativamente alle opere impiantistiche diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento ovvero Laurea Specialistica (LS) ora denominata Laurea Magistrale (LM) in Architettura o equipollente;
- d.** abilitazione alla professione e iscrizione all'albo di appartenenza alla data di pubblicazione del bando di gara;
- e.** requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 per lo svolgimento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- f.** requisiti di cui alla L. n. 447/1995 per le attività di competenza del tecnico acustico;
- g.** requisiti di cui al DM 07/08/2012 per la progettazione antincendio, SCIA e attività correlate;
- h.** requisiti di cui al DPR 75/2013 per certificazioni energetiche.
- i.** requisiti di cui all'articolo 22 del D.M. n. 154/2017 nonché di cui all'articolo 9-bis del D.lgs. 42/2004, per le attività di restauratore dei beni culturali. Tali requisiti attengono sia alle attività di redazione di elaborati progettuali, sia alla direzione operativa dei lavori su beni tutelati;
- j.** iscrizione all'albo dei geologi per la relazione geologica;

Il gruppo di lavoro indicato in sede di gara dovrà comprendere tutte le figure professionali di cui sopra.

Si precisa altresì che è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali per l'esecuzione del servizio; qualora il medesimo soggetto sia in possesso di più qualificazioni, il gruppo di lavoro potrà essere ridotto proporzionalmente.

Per la comprova del requisito di abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 8, l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti (stabiliti in conformità all'art. 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023) di capacità economico-finanziaria:

- (i) fatturato globale pari ad Euro 600.000,00, maturato con riferimento agli ultimi tre esercizi dell'operatore economico. A tal proposito, si evidenzia, per ragioni di collaborative, che l'art. 100, comma 11, del Codice dei contratti pubblici attualmente applicabile fa riferimento al concetto dell'ultimo triennio per identificare il periodo di maturazione del requisito. Tuttavia, per evitare che si verifichino violazioni del principio di massima partecipazione, in base ai principi di cui agli artt. 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene che il triennio debba essere inteso quali ultimi tre esercizi chiusi, in modo che possano concorrere anche gli operatori che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- (i) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- (ii) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- (iii) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento. Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonchè dei soggetti di cui al medesimo art. 66 lettera e) del comma 1 del D.lgs. 36/2023, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del predetto Codice.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici devono altresì possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale (stabiliti in conformità all'art. 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 e al bando tipo n. 1/2023 di ANAC, in base a criteri di attinenza e proporzionalità all'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023) consistente nell'aver eseguito, anche a favore di soggetti privati, nel triennio precedente la data di indizione della procedura di gara, uno o più contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, per ciascuna classe e categoria di

lavorazione, come da tabella 4 di seguito riportata. Per “contratti analoghi” si intendono contratti che abbiano ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Sono considerati pertanto “contratti analoghi”, incarichi di progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza, compresi eventuali servizi accessori.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Comple- sità <<G>>
	Codice	Descrizione	
EDILIZIA	E.22.1	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza Distinta: 1</i>	1,55
EDILIZIA	E.18.2	<i>Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto Distinta: 2</i>	0,95
STRUTTURE	S.04.3	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative. Distinta: 3</i>	0,90
IMPIANTI	IA.01.4	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio Distinta: 4</i>	0,75
IMPIANTI	IA.02.5	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85

		<i>Distinta: 5</i>	
IMPIANTI	IA.03.6	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice Distinta: 6</i>	1,15

Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Le considerazioni di cui sopra, applicabili - per quanto di interesse nella presente procedura, alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", non appaiono di regola estensibili alla categoria "impianti", in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura eseguiti nel triennio devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli effettuati nel periodo di riferimento, ancorché iniziati precedentemente o non ancora ultimati, per la quota parte di servizio effettivamente eseguita nel triennio di riferimento.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale prescritti per la prestazione che stesso si è impegnato a realizzare.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale avviene:

- (i) per committenze pubbliche, tramite attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.
- (ii) Nel caso di committenze private, la comprova avviene tramite certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori

tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui al medesimo art. 66 lettera e) del comma 1 del D.lgs. 36/2023, i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del predetto Codice.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 6.1 e 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili *in solido* nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di commercio e di iscrizione all'Albo professionale.

L'ausiliario deve:

- (i) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, e relativa dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti;
- (ii) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE e relativa dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti;
- (iii) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, le attività di progettazione, di direzione dei lavori, direzione operativa e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione non sono subappaltabili, stante la natura intellettuale delle prestazioni. Inoltre, le attività di progettazione e di direzione dei lavori comportano una responsabilità diretta e personale del soggetto che le esercita che, nell'espletamento delle proprie funzioni, deve garantire un presidio unitario dei lavori per tutta la durata degli stessi e rappresenta la stazione appaltante nei confronti dell'esecutore, esercitando pertanto funzioni non frazionabili né subappaltabili a terzi. Le attività di direzione operativa sono svolte dallo staff indicato in fase di partecipazione e devono essere eseguite in stretto coordinamento operativo con la direzione lavori e per ciò stesso non sono subappaltabili. Le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori necessitano similmente un presidio unitario, ai fini di garantire la sicurezza in un cantiere ove si eseguono lavorazioni integrali, complesse e contestuali. Ciò comporta, per tali attività, l'impossibilità di affidare a terzi, se non per prestazioni marginali, le attività oggetto di affidamento.

Sono subappaltabili a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e del CSE anche ai fini di tali attività. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non rientra tra le prestazioni subappaltabili la predisposizione della relazione geologica.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a Euro 6.747,33. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, come precisato di seguito.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- (i) La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di tesoreria Comunale del Comune di Vigevano, IBAN IT61J0503423000000000010962 presso la banca Banco BPM Filiale Vigevano in Piazza Martiri della Liberazione n. 2. In tal caso, il concorrente deve inserire nella busta amministrativa telematica sulla piattaforma SINTEL il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

(ii) La fideiussione può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- (i)** contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- (ii)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere g) del Codice, al solo consorzio;
- (iii)** essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- (iv)** avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- (v)** prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, i GEIE solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi stabili, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata al punto (i).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria del soggetto aggiudicatario dovrà essere mantenuta in corso di validità ed escutibile fino alla stipulazione del contratto, con oneri a carico dell'aggiudicatario.

Le garanzie provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate unitamente alla comunicazione dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione.

10. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, non si ritiene indispensabile la visita dei luoghi obbligatoria ai fini della formulazione dell'offerta.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/05.

L'offerta **deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/10/2023 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma SINTEL e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

I requisiti tecnici relativi ai formati dei file accettabili dalla piattaforma alle dimensioni massime degli stessi sono definiti nei manuali di utilizzo della Piattaforma stessa, che possono essere consultati all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto/guide-e-manuali>.

12.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di invio dell'offerta si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell'offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla Stazione Appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma. L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

SINTEL considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- (i) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- (ii) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Prima dell'invio tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti dall'operatore economico in formato pdf. L'operazione di

conversione, ove determini la generazione di un file corrotto o in parte inutilizzabile, è e resta di esclusiva responsabilità dell'operatore economico offerente.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati

La dichiarazione MOD_1.a_Domanda di partecipazione e MOD_1.b_Marca da bollo e MOD_2_DGUE, MOD_3_Dichiarazione integrativa al DGUE e MOD_4_RTI/consorzi/GEIE non ancora costituiti sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in Piattaforma SINTEL, nell'area "Documentazione di procedura".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile, come indicato nel Bando tipo n. 1/2023 di ANAC, il difetto di sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica o economica.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di *cinque giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Nella Busta Telematica Amministrativa, presente sulla Piattaforma SINTEL, l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione:

- (i) domanda di partecipazione (MOD 1.a domanda di partecipazione)
- (ii) DGUE (MOD_2_DGUE)
- (iii) Dichiarazione integrativa al DGUE (MOD_3_dichiarazione integrativa al DGUE)
- (iv) eventuale procura
- (v) garanzia provvisoria, dichiarazione di impegno di un fideiussore ed eventuale documentazione a comprova della riduzione
- (vi) PASSoe
- (vii) documentazione in caso di avvalimento
- (viii) documentazione per i soggetti associati
- (ix) copia informatica dell'avvenuto pagamento all'ANAC
- (x) attestazione di avvenuto versamento del bollo

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **MOD_1.a_domanda di partecipazione**.

Si precisa che le dichiarazioni contenute nel Mod 1.a. Mod. 3 e Mod. 4 sono da intendersi obbligatorie per la partecipazione alla presente procedura.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- i nominativi di tutti i soggetti che saranno incaricati dell'espletamento del servizio di che trattasi, indicandone nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., titolo di studio, data di conseguimento dell'abilitazione e numero di iscrizione al relativo albo professionale (si rinvia al punto 6.1.8.)
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al presente disciplinare;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Vigevano reperibile sul sito dell'ente in Amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità accessibile al seguente link <https://www.comune.vigevano.pv.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=13111>
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto successivo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In tal caso, può essere utilizzato il **MOD_1.b_Marca da bollo**, messo a disposizione dalla stazione appaltante, sottoscritto da tutti i soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.

16. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

18. DGUE E DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Il concorrente compila il DGUE e la dichiarazione integrativa al DGUE relativa a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi.

Allega inoltre:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) "segretazione dell'offerta tecnica" a norma dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice

L'offerta tecnica dovrà contenere gli elementi necessari ai fini della valutazione secondo i criteri di cui al successivo punto 22.

Al fine di agevolare l'esame dell'offerta tecnica, si invitano i concorrenti a strutturare la propria relazione seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicato al punto 22 del presente disciplinare. Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica dovrà avere i seguenti contenuti:

- (i) con riferimento al criterio A) *“professionalità ed adeguatezza dell'offerta”*, i concorrenti dovranno effettuare una **descrizione di tre servizi di progettazione e/o direzione lavori svolti negli ultimi dieci anni** relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell'operatore economico offerente.
Per **ciascuno dei tre servizi** anzidetti dovrà essere predisposta una scheda sintetica, contenente una puntuale indicazione circa la tipologia, le fasi e la qualità del servizio proposto, anche in relazione all'ottimizzazione dei costi di costruzione, manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.
Tale scheda dovrà essere redatta su max 6 facciate in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, interlinea 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. Ferme le specifiche di redazione anzidette, è ammesso l'utilizzo del formato A3 con la precisazione che ogni facciata A3 è considerata alla stregua di due A4. Sono esclusi dal numero che compone ciascuna scheda le copertine, gli indici ed i sommari.;
- (ii) con riferimento al criterio B) relativo alle *“caratteristiche metodologiche dell'offerta relativamente alla progettazione”*, dovrà essere predisposta una relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nel criterio di valutazione in discorso, tenendo conto (a) della qualità e modalità di esecuzione del servizio di progettazione, (b) della coerenza innovativa dell'approccio con riferimento al DM 23 giugno 2022 (CAM per i servizi di progettazione) e al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), (c) delle modalità di confronto con la committenza, nonché (d) le risorse che si intendono utilizzare per l'esecuzione del servizio (con indicazione di eventuali titoli aggiuntivi rispetto al percorso di laurea, quali ad esempio master, pubblicazioni eseguite, certificazioni). Tale relazione dovrà essere redatta su max 10 facciate in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, interlinea 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm.
- (iii) con riferimento al criterio C) relativo alle *“caratteristiche metodologiche dell'offerta relativamente alla direzione lavori”*, dovrà essere predisposta una relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nel criterio di valutazione in discorso, tenendo conto del metodo di esecuzione dei servizi con riferimento all'attività di direzione lavori, anche con riferimento al monitoraggio del rispetto del rispetto dei CAM e dei principi DNSH, nonché delle modalità di confronto con la committenza e delle risorse che si intendono utilizzare per l'esecuzione del servizio (indicando posizione all'interno della struttura dell'offerente, nonché lo svolgimento in altre esperienze analoghe). Tale relazione dovrà essere redatta su max 10 facciate in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, interlinea 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm;

Si segnala che ove fossero superati i limiti dimensionali delle schede e delle relazioni sopra indicati, la Commissione giudicatrice potrà valutare l'esclusione dell'offerta ove da detto superamento risultasse la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle prestazioni oggetto di offerta. Il concorrente indica **il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.**

Qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur indirettamente, l'individuazione di elementi di carattere economico, che devono essere oggetto solo ed esclusivamente della documentazione di cui all'Offerta Economica, **il concorrente sarà immediatamente escluso dalla gara.** In particolare, l'eventuale computo metrico connesso a migliorie proposte non dovrà contenere alcun valore economico, pena appunto l'esclusione.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

Nel comporre la propria offerta tecnica si invitano i concorrenti ad includere apposita dichiarazione contenente:

- (i) le parti specifiche dell'offerta che sono espressione di segreti tecnici e commerciali e, per questo, da considerare sottratte all'accesso agli atti;
- (ii) le ragioni da cui emerga che le parti dell'offerta tecnica individuate a norma del punto che precede, sarebbero espressione di segreti tecnici e commerciali.

Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto, al fine di agevolare e rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle fasi conclusive della procedura di gara.

L'operatore economico allega la dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

20. OFFERTA ECONOMICA

Nella Busta Economica telematica, deve essere inserita l'offerta economica. A tal fine, all'interno della Piattaforma SINTEL dovranno essere inseriti, negli appositi campi di sistema, i seguenti dati:

- campo "Offerta economica": indicazione della percentuale di ribasso unico offerto, rispetto all'importo a base di gara di Euro 337.366,28; il ribasso si applica indistintamente su tutte le singole voci indicate nel calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe.

Nel campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza": valorizzare € 0,00 quale costo della sicurezza derivante da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 0 del presente disciplinare.

Al termine della compilazione e di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma SINTEL genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l'offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CAdES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL. È necessario, infatti, effettuare l'upload in SINTEL del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente, al fine di garantire l'assunzione di un vincolo giuridicamente rilevante da parte del concorrente. Tutte le informazioni in merito alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel "Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici", scaricabile gratuitamente all'indirizzo www.ariaspa.it. Il documento di offerta deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che, ai sensi del precedente art. 22.7 devono sottoscrivere l'offerta tecnica e precisamente:

- (i) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- (ii) nel caso di studio associato, dal rappresentante munito di idonei poteri;
- (iii) nel caso di società, dal legale rappresentante
- (iv) nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante del consorzio stabile
- (v) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila .
- (vi) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- (vii) nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile e precisamente:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

Elementi e macroelementi	riferimento	peso
Offerta tecnica		80
Offerta economica: ribasso del prezzo		20
	Totale	100

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108, comma 2, lettera e) del Codice dei contratti pubblici.

Per la valutazione delle offerte verrà applicato il metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

22. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice vedasi criteri A), B) e C).

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

Criterio di valutazione	Sub elementi del criterio di valutazione ed elementi che saranno tenuti in considerazione dalla Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte	Punteggio Sub elementi	Punteggio totale criterio di valutazione
A) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desumibile da tre servizi svolti	A1) servizio n. 1: il servizio verrà valutato sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale tenendo in considerazione quegli aspetti che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.	12	36

	A tal fine verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: la tipologia, le fasi e la qualità del servizio proposto, anche in relazione all'ottimizzazione dei costi di costruzione, manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, riferite a realizzazioni di natura analoga a quella oggetto della gara.		
	A2) servizio n. 2: il servizio verrà valutato sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, tenendo in considerazione quegli aspetti che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. A tal fine verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: la tipologia, le fasi e la qualità del servizio proposto, anche in relazione all'ottimizzazione dei costi di costruzione, manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell'opera, riferite a realizzazioni di natura analoga a quella oggetto della gara.	12	
	A3) servizio n. 3: il servizio verrà valutato sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, tenendo in considerazione quegli aspetti che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. A tal fine verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: la tipologia, le fasi e la qualità del servizio proposto, anche in relazione all'ottimizzazione dei costi di costruzione, manutenzione e gestione lungo	12	

	il ciclo di vita dell'opera, riferite a realizzazioni di natura analoga a quella oggetto della gara.		
B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta relativamente alla progettazione	B.1) Metodo di esecuzione dei servizi con riferimento all'attività di progettazione e dei servizi integrativi complementari e/o propedeutici alla stessa, anche alla luce dell'elaborazione di un cronoprogramma delle prestazioni coerente (a) con le scadenze assegnate dal presente disciplinare, (b) con la necessità di acquisizione di pareri e nulla osta da parte degli organismi e istituzioni competenti e (c) con tutte le varie attività necessarie e propedeutiche allo sviluppo del progetto e all'affidamento dei lavori. A tal fine verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: (a) qualità e modalità di esecuzione del servizio di progettazione, (b) coerenza innovativa dell'approccio progettuale con riferimento al DM 23 giugno 2022 (CAM per i servizi di progettazione) e al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH)	9	22
	B.2) Modalità di confronto con la committenza in sede di progettazione	4	

	B.3) Risorse che si intendono utilizzare per l'esecuzione del servizio, con qualità professionale in materia di servizi riferiti a realizzazioni di natura analoga a quella oggetto della gara. A tal fine verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: la qualificazione delle risorse per l'attività di progettazione, con particolare riferimento ad eventuali titoli aggiuntivi rispetto al percorso di laurea, quali ad esempio master, pubblicazioni eseguite, certificazioni.	9	
C) Caratteristiche metodologiche dell'offerta relativamente alla direzione lavori	C.1) Metodo di esecuzione dei servizi con riferimento all'attività di direzione lavori, anche con riferimento al monitoraggio del rispetto dei CAM e dei principi DNSH	9	22
	C.2) Modalità di interazione con la committenza in sede di direzione lavori	4	
	C.3) Risorse che si intendono utilizzare per l'esecuzione del servizio di direzione lavori, con qualità professionale in materia di servizi riferiti a realizzazioni di natura analoga a quella oggetto della gara. Verrà valutata la qualificazione delle risorse e la relativa posizione all'interno della struttura dell'offerente, nonché lo svolgimento in altre esperienze analoghe	9	
D) Offerta economica			20
TOTALE			100

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti in relazione ai criteri sub A), B) e C).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto successivo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In relazione a ciascun sotto-criterio ed elemento di valutazione discrezionale, il punteggio viene attribuito come segue:

ciascun commissario attribuisce un valore, compreso da 0 a 1, corrispondente alla propria valutazione individuale, effettuata sulla base dei parametri valutativi indicati nella tabella di cui sopra, come segue:

V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:
0	Offerta non valutabile sotto nessun profilo. contenuti assenti
0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo quali-quantitativo
0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	Offerta scarsa. contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	Offerta sufficiente. contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,70	Offerta discreta. contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	Offerta buona. contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,90	Offerta molto buona. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	Offerta ottima. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

I commissari hanno facoltà di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli sopraindicati.

- una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- nel caso in cui nessuna offerta abbia ottenuto come media un coefficiente pari ad 1, si procederà ad attribuire coefficiente 1 alla media più alta e a riproporzionare di conseguenza

le medie relative alle altre offerte, ottenendo così i coefficienti definitivi. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale;

- i coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

Non verranno effettuate ulteriori riparametrazioni del punteggio.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AGLI ELEMENTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula "bilineare"

$$\bullet \quad \begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,90$ [indicare nei documenti di gara la percentuale applicata]

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **19/10/2023, alle ore 16:00**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della CdC accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP di gara procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 22. La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 0 del Codice:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 0. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 0.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 0 del Codice i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che eccedono di 10 punti percentuali il ribasso sulla base d'asta, tenuto conto dell'abbattimento della base d'asta già applicato in sede di indizione della procedura, giusta relazione del Rup allegata.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP di gara richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP di gara, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP di gara esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 18 del Codice.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. All'aggiudicatario sarà inviata tempestivamente idonea comunicazione per la quantificazione esatta dell'importo e la modalità di pagamento. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi previa idonea e motivata richiesta al RUP Ing. Clara Mascherpa.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, in Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara: INFORMATIVA PRIVACY.

Il Responsabile della fase di affidamento
Dott.ssa Anna Lucia Carella